SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA —

N. 677

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del senatore BULGARELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 GIUGNO 2006

Modifica all'articolo 79 della Costituzione in materia di amnistia e indulto

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. – L'articolo 79 della Costituzione prevedeva originariamente che l'amnistia e l'indulto venissero concessi dal Presidente della Repubblica su legge delega delle Camere. Con la legge costituzionale 6 marzo 1992, n. 1, l'articolo 79 è stato radicalmente riformulato e il testo attualmente in vigore prevede che l'amnistia e l'indulto siano concessi «...con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale». Il vincolo della maggioranza qualificata dei due terzi e le nuove

modalità di approvazione rendono evidentemente molto difficile l'approvazione di un provvedimento di amnistia e di indulto: non è un caso che l'ultima amnistia risalga al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1990, n. 75. Modificare nuovamente l'articolo 79 della Costituzione è dunque una priorità assoluta. Si propone dunque di modificare il *quorum* per l'approvazione dell'amnistia (e dell'indulto) dai due terzi alla maggioranza assoluta, eliminando contestualmente l'inciso «...in ogni suo articolo e nella votazione finale».

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

- 1. Il primo comma dell'articolo 79 della Costituzione è sostituito dal seguente:
- «L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera».